

Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Franco Nicolai Onlus e l'Utenza del Centro Diurno Integrato.

tra

La Fondazione Franco Nicolai Onlus (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Volta Mantovana Via San Martino 80 C.F. 81003970209 e P.IVA: 01564480208 legalmente rappresentata dalla Presidente Elisabetta Faraggi

La Sig.ra _____ nata a _____ il _____ residente a _____ in _____ C.F.: _____

Ospite del CDI dal _____

e

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in _____; C.F.: _____

che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito per brevità denominato Obbligato)

PREMESSO

che la Fondazione Franco Nicolai Onlus è accreditata dalla Regione Lombardia, autorizzata al funzionamento e contrattualizzata con l'ASL di Mantova per n. 40 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e autorizzata per n. 14 posti di Centro Diurno Integrato;

che in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 8496/2008 l'Ospite e/o gli Obbligati sono stati informati sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi, ed hanno optato per l'istituzionalizzazione in semiresidenzialità secondo le condizioni previste nel presente contratto;

che l'accesso al Centro Diurno Integrato è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel Regolamento del Centro Diurno Integrato approvato con deliberazione n.49 del 31/10/2012 e successive modifiche;

che il/i Sig./Sig.ri che sottoscrive/ono il presente contratto si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite, si precisa che, in caso di assenza, per il mantenimento del posto, nei primi 15 giorni il pagamento sarà da effettuare al 100% (prezzo pieno), dal sedicesimo giorno il pagamento sarà dovuto al 50% della retta giornaliera; egli/essi sarà/saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegnano al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal presente contratto;

che l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 2

La Fondazione si obbliga ad erogare Assistenza avente natura socio- sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati e dalla Carta dei Servizi che si allega. Eventuali variazioni, disposte dal Consiglio di Amministrazione, saranno comunicate mediante affissione all'Albo della Fondazione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

ART. 3

A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati in solido si impegnano alla corresponsione mensile della retta.

Le retta viene fissata dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvede, nel termine di dieci giorni, alla comunicazione agli Obbligati, mediante affissione all'Albo della Fondazione e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, dell'avvenuta variazione. Gli Obbligati, nel termine di giorni cinque, avranno facoltà di recedere dal presente contratto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla sede della Fondazione. Il contratto si intende risolto con l'uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati entro cinque giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso. Nel silenzio degli Obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

Il Garante, in qualità di fidejussore, garantisce personalmente il pagamento della retta dovuta a seguito della permanenza dell'ospite presso la Fondazione. Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Ove il credito vantato dalla Fondazione superi l'importo di 10.000 € sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore della Fondazione.

ART. 4

L'Ospite ed il Garante si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall'Ufficio accoglimenti

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART. 5

Il contratto decorre dal giorno _____ e cesserà per:

- volontà dell'ospite e degli obbligati di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 6

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile posticipata mediante RID (rapporto interbancario diretto) entro il 15 di ogni mese;

In caso di insoluto gli obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre le maggiori spese.

ART. 7

Dal 01/01/2025 sono applicate le seguenti rette:

- Si conferma l'accesso alla giornata ordinaria, dalle ore 8,30 alle ore 16,00, con fruizione del pranzo, al costo di Euro 31,00 per i residenti ed Euro 38,00 per i non residenti;

con l'applicazione del bollo previsto dalla normativa vigente in materia (attualmente per importi superiori a €. 77,47).

Le variazioni dei suddetti costi saranno comunicate per iscritto.

Nel calcolo, mensile, della retta, saranno considerate le seguenti variabili:

- All'inizio e alla fine del rapporto l'importo sarà parametrato ai giorni di effettiva presenza;

- Nei mesi successivi al primo sarà calcolata su base mensile, in relazione alle giornate del mese, esclusi sabati e festività, indipendentemente dai giorni di presenza;
- In caso di presenza nelle festività o di sabato, si aggiungerà alla retta mensile l'importo delle giornate godute.

ART. 8

La Fondazione non garantisce il mantenimento del posto qualora si verificano le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):

- insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo-socio sanitario;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'ospite (e/o il suo familiare) e l'équipe del reparto, ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario;
- nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In questi casi, il recesso potrà ricorrere a condizione che la Fondazione abbia adempiuto ai propri obblighi normativamente sanciti. Altri motivi di recesso, possono risiedere nell'impossibilità da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dalla Carta dei Servizi e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell'Ospite.

Le parti convengono il reciproco diritto di recesso da comunicarsi con Raccomandata AR al domicilio dell'altra con preavviso di cinque giorni.

ART. 9

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 10

La Struttura garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa.

Gli ospiti sono comunque invitati a non trattenere presso sé oggetti di valore o denaro. La struttura non si assume alcuna responsabilità in caso di furto o loro smarrimento, se non in custodia presso l'Ente.

ART. 11

La Fondazione rilascerà a ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 12

L'Ospite e/o l'avente diritto, in riferimento al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (Asl, Azienda Ospedaliera, altre Rsa) e gli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli utenti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati.

Infine, viene data comunicazione dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la D.ssa Maide Amadori residente in Mantova, domiciliata per l'esercizio delle funzioni presso P.le A. GRAMSCI, 9 – 46100 MANTOVA– T.0376/325977 – C.F.02700500954 e-mail: maide.amadori@studioaaa.it – PEC: maide.amadori@pec.studioaaa.it

ART. 13

Con atto deliberativo n. 22 del 26/05/2010 è stato adottato il Codice Etico della Fondazione con insediamento dell'Organismo di Vigilanza incaricato di:

-vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari

-verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli Organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche di adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori

-proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Fondazione si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall'evoluzione della Fondazione stessa.

L'ospite e i parenti potranno richiedere il codice agli uffici amministrativi e quando lo dovessero ritenere necessario, rivolgersi per la tutela dei propri interessi all'Organismo di Vigilanza.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre, con atti e regolamenti, condizioni particolari per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 8.

Letto, confermato e sottoscritto

Volta Mantovana,

La Presidente
Elisabetta Faraggi

L'ospite e gli Obbligati
